

in Napoli, [REDACTED], presso lo
studio [REDACTED]
[REDACTED], dalla quale è rappresentato e
difeso

CONVENUTO

NONCHE'

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE

INTERVENTORE EX LEGE

CONCLUSIONI

Con le definitive difese i coniugi concludono
congiuntamente come da accordo che segue:

Affido condiviso dei due figli minori [REDACTED]
[REDACTED], con domiciliazione presso la madre in
[REDACTED] La minore
[REDACTED] per motivi legati alla frequenza
scolastica resterà affidata dal lunedì al
venerdì alle cure della zia paterna signora
[REDACTED] e dimorerà presso la sua abitazione
[REDACTED], stabile in cui vi
era la casa coniugale. Nel fine settimana la
minore si trasferirà presso la madre [REDACTED]
[REDACTED]. I figli minori potranno stare
con il padre secondo i tempi e le modalità
consentiti al [REDACTED] [REDACTED]



L'udienza presidenziale si svolgeva l'1/4/15
alla presenza di entrambi i coniugi, e,
all'esito, il presidente con ordinanza
dell'8/4/15 dava i provvedimenti provvisori
nell'interesse dei tre figli, [REDACTED] [REDACTED]

[REDACTED] nonchè le disposizioni per la
prosecuzione del giudizio davanti
all'istruttore.

Avviata l'istruttoria, anche con attivazione dei
Servizi Sociali, per l'esistenza di grave
carenza nella gestione dei figli, infine i
coniugi, verosimilmente per presa coscienza
della comune inadeguatezza di genitori,
addivenivano ad accordo, che era vagliato
dall'istruttore con ascolto dei figli, in
particolare della figlia [REDACTED], ancora lontana
dalla maggiore età, che all'udienza del 20/9/18
confermava il rapporto affettuoso con la zia
paterna [REDACTED], la quale nel corso della
settimana l'accoglieva nella sua casa sita nel
rione dove era la scuola da lei frequentata.

Il collegio stima che la domanda di separazione
è fondata e deve essere accolta.

Deve essere condiviso il giudizio negativo sulla
vitalità del rapporto coniugale espresso dai
coniugi.




Esistono seri indizi della irrimediabile reciproca grave disaffezione, che possono desumersi dal contenuto dei fatti adottati da entrambi a sostegno della pronunzia, dall'allontanamento reciproco, dalla separata conduzione della vita oramai per un lasso di tempo apprezzabile, con sistemazione in abitazioni diverse, il che rende impensabile la composizione del conflitto in termini di serena convivenza.

Deve, pertanto, pronunziarsi, così come chiesto, la separazione personale dei coniugi [REDACTED] [REDACTED] ai sensi dell'art.151 co. 1 c.c. .

La separazione deve essere regolata seguendo le indicazioni delle parti di cui all'accordo riportato in epigrafe, rispettose a sufficienza dell'interesse dei figli ancora minorenni, e proporzionali a quelle che appaiono obiettivamente le condizioni patrimoniali di marito e moglie.

Deve essere eseguita l'annotazione di rito della sentenza.

Il comportamento processuale delle parti, di finale accordo, dà corpo alle valide ragioni per compensare le spese.



P.Q.M.

così provvede: 1) pronunzia la separazione personale, senza addebito, dei coniugi [REDACTED]

[REDACTED], che hanno contratto matrimonio in Napoli [REDACTED]

[REDACTED]; 2) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Napoli per l'annotazione come regolata dal D.P.R. 3/11/00 n.396; 3) dispone che affidamento, frequentazione e mantenimento dei figli minorenni [REDACTED] siano regolati così come hanno stabilito gli stessi genitori; 4) dispone l'obbligo di marito e moglie di adempiere puntualmente quanto dagli stessi concordato per disciplina della separazione, come compiutamente riportato in epigrafe; 5) compensa le spese di giudizio.

Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del tribunale di Napoli il 21/12/18.

Il giudice estensore

Il presidente

Masonia



FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Franca ABATERUSSO
6

